

- (1) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
  - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
  - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
  - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (3) Codice Taric : avena spuntata.
- (4) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (5) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (6) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (7) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (8) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al suddetto regolamento.
-